

L'Autorizzazione Ministeriale alla produzione dell'Acquavite d'Uva
(D.M. 20.10.84) è concessa su specifica richiesta dei Nonino

MODULARIO
I.C.A. - 22



MOD 25 P

Roma, 28 MAR. 1994 19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.P.I. - DIV. XIV

Al la NONINO SpA

Via Aquileia 104

33050 UDINE

Prot. N.° 147097 Allegati

Risposta al Foglio N.°

del

OGGETTO Acquavite d'uva.

In riferimento alla richiesta di informazioni circa l'iter dell'autorizzazione a produrre e vendere acquavite d'uva si comunica che, dalla documentazione esistente agli atti di questo Ministero, risulta quanto segue:

- 1) con istanza del 22.6.84 (protocollo n. 125440 del 25.6.84) la ditta Nonino Distillerie di Percoto (UD) ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 dicembre 1961 n. 1559, l'autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acquavite di uva.
- 2) Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanato il 20 ottobre 1984 di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'autorizzazione, anche se chiesta solo dalla ditta suddetta, è stata concessa erga omnes in via sperimentale fino al 31 dicembre 1985 in conformità a quanto prescritto dalla legge 7 dicembre 1951 n. 1559, successivamente prorogata, a seguito sempre della richiesta della ditta Nonino, fino al 31.12.1989.

Attualmente la materia è disciplinata dal Regolamento CEE del Consiglio n. 1576 del 29 maggio 1989.

IL DIRIGENTE